Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 22 agosto 2025
(OR. en)

12209/25

ENT 139
MI 592
COMPET 812
IND 309
ENV 767
TRANS 336
DELACT 115

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 agosto 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 4852 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 23.7.2025 recante modifica del regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative all'eCall e del regolamento delegato (UE) 2017/79 per quanto riguarda i requisiti tecnici dettagliati e le procedure di prova per l'omologazione di veicoli a motore dotati di sistemi eCall di bordo basati sul 112

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 4852 final.

All.: C(2025) 4852 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.7.2025
C(2025) 4852 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 23.7.2025

recante modifica del regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative all'eCall e del regolamento delegato (UE) 2017/79 per quanto riguarda i requisiti tecnici dettagliati e le procedure di prova per l'omologazione di veicoli a motore dotati di sistemi eCall di bordo basati sul 112

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio[1] impone l'installazione di un sistema eCall di bordo basato sul 112 su tutti i nuovi tipi di veicoli delle categorie M_1 e N_1 a decorrere dal 31 marzo 2018. Il sistema eCall digita automaticamente il numero unico di emergenza europeo 112 in caso di incidente stradale grave, riducendo così i tempi di risposta e salvando vite umane.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 8, di tale regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che stabiliscono i requisiti tecnici dettagliati e le procedure di prova per l'omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda i sistemi eCall di bordo basati sul 112 e per l'omologazione CE dei sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti relativi ai sistemi eCall di bordo basati sul 112. Tali requisiti e procedure sono stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/79 della Commissione[2].

Il presente regolamento delegato della Commissione mira a modificare i requisiti tecnici e le procedure di prova di cui al regolamento delegato (UE) 2017/79 al fine di renderli tecnologicamente neutri, migliorare la struttura delle prove e includere prove aggiuntive per l'alimentazione elettrica di riserva (se presente) e l'alimentazione elettrica secondaria del veicolo.

Il regolamento contiene inoltre disposizioni volte a garantire che il sistema eCall di bordo sia pronto per i controlli tecnici periodici conformemente alla direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. Si prevede di fissare al 1º gennaio 2028 il termine del periodo di tempo concesso ai costruttori e alle autorità nazionali per prepararsi all'attuazione dei nuovi requisiti.

Il regolamento prevede inoltre norme per l'estensione delle omologazioni dei sistemi eCall di bordo che operano su reti di comunicazione a commutazione di circuito al fine di garantire che continuino ad assolvere la loro funzione dopo la transizione alla tecnologia di comunicazione a commutazione di pacchetto.

Il regolamento modifica infine l'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/758 al fine di aggiornare le versioni delle norme ivi menzionate.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Nella fase preparatoria del presente atto, durante le riunioni del gruppo di lavoro sui veicoli a motore tenutesi il 4 luglio, il 10 settembre e l'8 ottobre 2024, la Commissione ha consultato gli esperti degli Stati membri e i portatori di interessi, che hanno confermato il loro sostegno generale. I rappresentanti degli Stati membri hanno approvato l'atto durante la riunione del gruppo di esperti degli Stati membri per i veicoli a motore (MSEG-MV), tenutasi il 6 maggio 2025.

Conformemente alle norme per legiferare meglio, l'atto delegato è stato pubblicato sul portale "Di' la tua" per un periodo di quattro settimane, dal 28 marzo al 25 aprile 2025, al fine di raccogliere osservazioni. In totale, 11 portatori di interessi hanno presentato osservazioni. La Commissione ha esaminato attentamente tutte le osservazioni ricevute e ne ha preso atto.

---

1 GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/758/oj.
2 GU L 12 del 17.1.2017, pag. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/79/oj.
3 GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/45/oj.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La base giuridica del presente atto delegato è costituita dall'articolo 5, paragrafi 8 e 9, e dall'articolo 6, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 23.7.2025

recante modifica del regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative all'eCall e del regolamento delegato (UE) 2017/79 per quanto riguarda i requisiti tecnici dettagliati e le procedure di prova per l'omologazione di veicoli a motore dotati di sistemi eCall di bordo basati sul 112

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE[1], in particolare l'articolo 5, paragrafi 8 e 9, e l'articolo 6, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2015/758 prescrive che tutti i nuovi tipi di veicoli delle categorie M_1 e N_1 siano dotati di un sistema eCall di bordo basato sul 112.

(2) La comunicazione della Commissione su una strategia per una mobilità sostenibile e intelligente[2] individua la necessità di adeguare il quadro giuridico eCall alle nuove tecnologie di telecomunicazione.

(3) Il regolamento (UE) 2015/758 contiene un elenco di norme e specifiche tecniche europee sulle quali si basano i requisiti tecnici per l'omologazione dei sistemi eCall e dei veicoli dotati di tali sistemi.

(4) Il Comitato europeo di normazione (CEN) ha adottato le nuove norme EN 17184:2024 ed EN 17240:2024, che sostituiscono rispettivamente le specifiche tecniche CEN/TS 17184:2022 e CEN/TS 17240:2018. La nuova versione della norma EN 16072:2025 contiene inoltre modifiche rilevanti per l'eCall. È pertanto opportuno aggiornare i riferimenti alle rispettive norme e specifiche tecniche di cui all'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/758.

(5) Il regolamento delegato (UE) 2017/79 della Commissione[3] stabilisce i requisiti tecnici dettagliati e le procedure di prova per l'omologazione dei sistemi eCall di bordo basati

---

1 GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/758/oj.

2 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro" (COM(2020) 789 final del 9.12.2020).

3 Regolamento delegato (UE) 2017/79 della Commissione, del 12 settembre 2016, che stabilisce in dettaglio prescrizioni tecniche e procedure di prova per l'omologazione CE dei veicoli a motore per quanto riguarda i relativi sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112, nonché delle entità tecniche indipendenti e dei componenti eCall di bordo basati sul servizio 112, e che integra e modifica il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le deroghe e

sul 112 e dei veicoli a motore dotati di tali sistemi. Tali requisiti tecnici e procedure di prova dovrebbero essere rivisti per garantire la neutralità tecnologica e consentire l'attuazione tecnologicamente agnostica dei metodi di prova.

(6) Al fine di garantire l'efficacia dell'autotest del sistema eCall di bordo è necessario prevedere che le modalità di guasto (*failure modes*) siano sottoposte a prova separatamente.

(7) Per assicurare che il sistema eCall di bordo sia pronto per i controlli tecnici periodici conformemente alla direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[4], è necessario stabilire i requisiti tecnici specifici che devono essere soddisfatti in sede di omologazione per facilitare i controlli tecnici durante l'intero ciclo di vita dei veicoli a motore.

(8) Al fine di garantire che la verifica della mancanza di tracciabilità dell'eCall di bordo sia effettuata senza ambiguità è necessario specificare il comportamento previsto dopo l'emissione della chiamata eCall.

(9) Per assicurare che la struttura delle procedure di prova sia coerente in tutti gli allegati del regolamento delegato (UE) 2017/79, in tali allegati dovrebbe esservi una chiara distinzione tra le condizioni di prova, i metodi di prova e la valutazione.

(10) È necessario stabilire disposizioni che consentano l'estensione delle omologazioni rilasciate prima del 1º gennaio 2027 ai sistemi eCall di bordo basati sul 112 che operano su reti di comunicazione a commutazione di circuito al fine di garantire che continuino ad assolvere la loro funzione dopo la transizione alla tecnologia di comunicazione a commutazione di pacchetto.

(11) Al fine di garantire che il sistema eCall di bordo basato sul 112 continui a funzionare nel caso in cui l'alimentazione elettrica principale del veicolo sia scollegata, è necessario prevedere procedure di prova per l'alimentazione elettrica di riserva (se presente) e l'alimentazione elettrica secondaria del veicolo, che potrebbero essere utilizzate a seguito di un incidente stradale del veicolo.

(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/758 e il regolamento delegato (UE) 2017/79.

(13) Affinché gli Stati membri, le autorità nazionali e i costruttori dispongano di un periodo di tempo sufficiente per attuare le modifiche, l'applicazione obbligatoria delle norme EN 17184:2024 ed EN 17240:2024 dovrebbe essere rinviata al 1º gennaio 2027. È inoltre necessario stabilire disposizioni transitorie per l'attuazione dei nuovi requisiti relativi all'alimentazione elettrica di riserva e all'alimentazione elettrica secondaria del veicolo per il sistema eCall di bordo basato sul 112, nonché alla preparazione ai controlli tecnici periodici di nuovi tipi di veicoli dotati di tali sistemi,

---

le norme applicabili (GU L 12 del 17.1.2017, pag. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/79/oj).

[4] Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/45/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2015/758

All'articolo 5, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) 2015/758, le lettere da a) a c) sono così modificate:

(1) alla lettera a), "EN 16072:2022" è sostituito da "EN 16072:2025";

(2) alla lettera b), "CEN/TS 17184:2022" è sostituito da "EN 17184:2024";

(3) alla lettera c), "CEN/TS 17240:2018" è sostituito da "EN 17240:2024".

Articolo 2

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/79

Il regolamento delegato (UE) 2017/79 è così modificato:

(1) all'articolo 4 è aggiunto il punto 12) seguente:

"12) "chiamata eCall di prova": una chiamata eCall a fini di prova, che può essere chiaramente distinta da una chiamata eCall reale o che non raggiunge il centro di raccolta delle chiamate di emergenza (*Public Safety Answering Point*, "PSAP").";

(2) all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

"4. Ai fini dell'estensione dell'omologazione CE rilasciata conformemente al paragrafo 1 prima del 1º gennaio 2027, il servizio tecnico può esentare il sistema eCall di bordo basato sul 112 dalla prova d'urto violento di cui all'allegato II e dalla successiva prova delle apparecchiature audio di cui all'allegato III. Le modifiche del sistema eCall di bordo basato sul 112 modificato rispetto al sistema originariamente omologato sono documentate e spiegate dal costruttore al servizio tecnico e all'autorità di omologazione:

(a) se la parte di comunicazione è modificata senza che ciò incida su altri componenti del sistema eCall di bordo basato sul 112 e il veicolo è sottoposto a una prova d'urto per altre finalità, il sistema eCall di bordo basato sul 112 è incluso e sono eseguite la prova d'urto violento di cui all'allegato II e la successiva prova delle apparecchiature audio di cui all'allegato III;

(b) se la modifica della parte di comunicazione di un sistema eCall di bordo basato sul 112 incide sulle altre parti, sono eseguite la prova d'urto violento di cui all'allegato II e la successiva prova delle apparecchiature audio di cui all'allegato III.";

(3) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'omologazione CE di una STU eCall di bordo basata sul 112 è subordinata al superamento, da parte della STU, delle prove di cui agli allegati I, IV, VI, VII e VIII e alla conformità alle prescrizioni pertinenti ivi contenute. Se è dotata di una sorgente elettrica di riserva, la STU deve garantire la conformità alle prescrizioni ed essere sottoposta alla procedura di prova di cui all'allegato X.";

(4) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

(5) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

(6) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;

(7) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;

(8) l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento;

(9) l'allegato VIII è modificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento;

(10) l'allegato VII del presente regolamento è aggiunto come allegato X.

Articolo 3

Disposizioni transitorie

(1) A decorrere dal 1º gennaio 2026, se un costruttore lo richiede le autorità nazionali rifiutano il rilascio di nuove omologazioni o di estensioni di omologazioni esistenti per i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti non conformi alle specifiche tecniche stabilite dai documenti normativi CEN/TS 17184:2022 e CEN/TS 17240:2018 o alle norme EN 17184:2024 ed EN 17240:2024.

(2) A decorrere dal 1º gennaio 2027, le autorità nazionali rifiutano il rilascio di nuove omologazioni per i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti non conformi alle norme EN 17184:2024 ed EN 17240:2024.

(3) A decorrere dal 1º gennaio 2027, per i nuovi veicoli omologati dopo il 31 marzo 2018 a norma del regolamento (UE) 2015/758 non conformi alle specifiche tecniche stabilite dai documenti normativi CEN/TS 17184:2022 e CEN/TS 17240:2018 o alle norme EN 17184:2024 ed EN 17240:2024, le autorità nazionali considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.

(4) A decorrere dal 1º gennaio 2028, per i nuovi veicoli omologati dopo il 31 marzo 2018 a norma del regolamento (UE) 2015/758 non conformi alle norme EN 17184:2024 ed EN 17240:2024, le autorità nazionali considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.

(5) A decorrere dal 1º gennaio 2028 le autorità nazionali rifiutano il rilascio di nuove omologazioni per i veicoli, i sistemi o le entità tecniche indipendenti non conformi ai requisiti tecnici volti a consentire i controlli tecnici periodici conformemente all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2017/79, quale modificato dal presente regolamento.

(6) A decorrere dal 1º gennaio 2027 le autorità nazionali rifiutano il rilascio di nuove omologazioni per i veicoli, i sistemi o le entità tecniche indipendenti non conformi ai requisiti relativi alla prestazione dell'alimentazione elettrica di riserva conformemente all'allegato X del regolamento delegato (UE) 2017/79.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, paragrafi 2 e 3, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23.7.2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN